

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### DISEGNO DI LEGGE

N. 152

presentato dalla Giunta regionale,  
su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, LAMPIS

il 27 maggio 2020

Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2020, n. 9  
(Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili)

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### Relazione tecnico-illustrativa

Le modifiche alla legge regionale 9 marzo 2020, n. 9 si sono rese necessarie a seguito delle osservazioni formulate dal Ministero dell'Interno - Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Mentre le osservazioni relative all'articolo 2, commi 1 e 4, e all'articolo 3, comma 3, non comportano sostanziali modifiche alla ratio del corpo normativo rappresentato dalla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3, che disciplina gli interventi regionali in materia di protezione civile, e dal Codice della protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1), quelle relative all'articolo 5, commi 3 e 5, richiedono una modifica della norma di maggiore rilevanza.

Oltre che in relazione alle osservazioni delle succitate amministrazioni statali, si ritiene necessario proporre una correzione dell'articolo 1 e una specificazione del comma 3 dell'articolo 2 al fine di rendere più chiara la lettura della norma.

La norma proposta prevede all'articolo 1 una modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 9 del 2020, consistente nella soppressione del riferimento all'articolo 3 della stessa legge che sostituiva l'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 1989, in quanto ridondante.

Riguardo all'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2020:

- al comma 1 è prevista la modifica del testo "Il Presidente della Regione è l'autorità territoriale di protezione civile" con l'eliminazione dell'articolo "I", al fine di evitare interpretazioni potenzialmente contrastanti con la natura "multilivello" del Sistema di protezione civile.

Detta modifica è volta ad evitare qualunque possibile fraintendimento, posto che il testo vigente del comma 1, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 1 del 2018 e dalla legge regionale n. 3 del 1989, appariva sufficientemente chiaro nell'attribuire al Presidente della Regione il ruolo di organo apicale nell'ambito della protezione civile regionale, nei limiti delle competenze attribuite dalla legislazione statale, in coordinamento con i sindaci, in un'ottica di Sistema integrato quale è quello di protezione civile;

- al comma 3, attraverso la modifica della lettera b) e l'integrazione della lettera b bis), viene distinto il ruolo della sala operativa regionale integrata (SORI) da quello della sala operativa unificata permanente (SOUP), che, in attuazione della legge n. 353 del 2000, assicura il coordinamento delle strutture antincendio regionali con quelle statali nel periodo di elevato pericolo di incendi boschivi;
- al comma 4 è previsto che l'avvalimento delle strutture, con competenza in materia rilevante per la protezione civile, avvenga "mediante apposito atto convenzionale".

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale  
n. 9 del 2020  
(Istituzione del Fondo per le spese urgenti di  
protezione civile)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), le parole: "come sostituito dall'articolo 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile)" sono soppresse.

### Art. 2

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale  
n. 9 del 2020  
(Funzioni della Direzione generale della  
protezione civile)

1. All'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole "è l'autorità" sono sostituite dalle seguenti: "è autorità";
- b) al comma 3:
  - 1) alla lettera b), dopo la parola "regionale" sono inserite le seguenti "integrata (SORI)" e le parole ", il coordinamento dell'attività di lotta agli incendi boschivi" sono soppresse;
  - 2) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:  
"b bis) la sala operativa unificata permanente (SOUP), che assicura il coordinamento delle strutture antincendio regionali con quelle statali nel periodo a rischio di incendio boschivo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Leggequadro in materia di incendi boschivi)";
- c) al comma 4, lettera a), dopo la parola "civile" sono inserite le seguenti: "mediante ap-

posito atto convenzionale".

### Art. 3

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale  
n. 3 del 1989  
(Emergenze di rilievo regionale)

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile), come modificato dall'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2020, dopo la parola "straordinari" sono inserite le seguenti: ", ferme restando le competenze del Prefetto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

### Art. 4

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale  
n. 9 del 2020  
(Disposizioni per il potenziamento del sistema sanitario e della protezione civile)

1. All'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3:
  - 1) le parole "senza necessità di" sono sostituite dalle seguenti: "previa acquisizione del";
  - 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Si prescinde dal nullaosta per il personale proveniente dal Sistema Regionale";
- b) il comma 5 è abrogato.

### Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).



**Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)  
del 7 maggio 2020**

<b>Oggetto</b>	Disegno di legge concernente “Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti vitali trasmissibili)”
<b>Proponente</b>	Assessore della difesa dell'Ambiente
Testo analizzato del 7 maggio 2020	

**Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno**

**1.1 – Incidenza sulla normativa vigente**

Lo schema di disegno di legge introduce alcune modifiche alla legge regionale 9 marzo 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti vitali trasmissibili)”, allo scopo di evitare un contenzioso costituzionale con il Governo, in base all'impegno preso dal Presidente della Regione con nota n. 5264 del 29 aprile 2020.

**1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)**

Lo schema di disegno di legge rispetta le competenze legislative statali ed è conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale.

**1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto**

Lo schema di disegno di legge è diretto ad evitare il contenzioso costituzionale sulla legge regionale n. 9 del 2020.

**1.4 – Ulteriori considerazioni**

Nessuna.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

---

---

## **Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell’Unione europea e diritto internazionale**

---

### **2.1 Rispetto della normativa dell’Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell’Unione europea)**

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell’Unione europea.

### **2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto**

Non sono stati segnalati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte ai giudici europei.

---

## **Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa**

---

### **3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale**

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale (fonte: sito internet istituzionale del Consiglio regionale).

### **3.2 – Correttezza delle definizioni**

Lo schema di disegno di legge non contiene definizioni.

### **3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi**

All’**art. 3**, bisogna fare riferimento al comma 3 dell’art. 7 della legge regionale n. 3 del 1989 e non al comma 3 dell’art. 3 della legge regionale n. 9 del 2020, in quanto quest’ultimo contiene un solo comma che sostituisce integralmente l’art. 7 della legge regionale n. 3 del 1989. Si veda la sezione 3.4 e la sezione “testo alternativo”.

### **3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

All'**art. 3**, la modifica deve essere effettuata al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile), come modificato dall'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2020. Si veda la sezione "testo alternativo".

### **3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa**

Va soppressa la formula di promulgazione, in quanto la stessa è inserita solo dopo l'approvazione della legge da parte del Consiglio regionale, in fase di promulgazione da parte del Presidente della Regione. Per ulteriori considerazioni di tecnica legislativa si veda la sezione "testo alternativo".

**Il Direttore Generale**  
Silvia Curto



CURTO SILVIA  
07.05.2020  
17:16:06 UTC



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Testo alternativo (in grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)**

Disegno di legge concernente “Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti vitali trasmissibili)”.

Testo DDL

Art. 1

**Istituzione del Fondo per le spese urgenti di protezione civile.** Modifiche all'articolo 1 della legge regionale **n. 9 del 2020**

1. All'articolo 1, comma 2, della legge regionale **n. 9 del 2020 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti vitali trasmissibili)**, le parole: “come sostituito dall'articolo 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile)” sono soppresse.

Art. 2

**Funzioni della Direzione generale della protezione civile.** Modifiche all'articolo 2 della legge regionale **n. 9 del 2020**

1. All'articolo 2 della legge regionale **n. 9 del 2020** sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1 le parole: “è l'autorità” sono sostituite dalle seguenti: “è autorità”;
  - b) al comma 3:
    - 1) alla lettera b), dopo la parola: “regionale” **sono inserite le seguenti:** “integrata (SORI)” e le parole “, il coordinamento dell'attività di lotta agli incendi boschivi” sono soppresse;
    - 2) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: “**b-bis**) la sala operativa unificata permanente (SOUP), che assicura il coordinamento delle strutture antincendio regionali con quelle statali nel periodo a rischio di incendio boschivo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (**Legge-quadro in materia di incendi boschivi**)”;
  - c) al comma 4, lettera a), dopo la parola “civile” sono inserite le seguenti: “mediante apposito atto convenzionale”.

Art. 3





**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Emergenze di rilievo regionale.** ~~Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 9 marzo 2020, n. 9~~  
**all'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 1989**

1. **Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile), come modificato dall'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2020**, dopo la parola: "straordinari" sono inserite le seguenti: ", ferme restando le competenze del Prefetto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Art. 4

**Disposizioni per il potenziamento del sistema sanitario e della protezione civile.** Modifiche  
all'articolo 5 della legge regionale **n. 9 del 2020**

1. All'articolo 5 della legge regionale **n. 9 del 2020** sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 3:
    - 1) le parole: "senza necessità di" sono sostituite dalle seguenti: "previa acquisizione del";
    - 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Si prescinde dal nullaosta per il personale proveniente dal **sistema** Regione che non **svolge** funzioni operative ordinarie di protezione civile";
  - b) il comma 5 è abrogato.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

~~La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.~~

~~E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.~~